DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) N. 1935/2004, N. 1895/2005, N. 2023/2006, N. 282/2008, N. 450/2009 E N. 10/2011, IN MATERIA DI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI

Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

Per il commercio in Italia l'operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Versione in vigore dal 2 aprile 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
Estremi	Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-29-2017/art-4-violazione-degli-obblighi-in-materia-di-etichettatura-di-cui-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it